COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 526 def. - SYN 377

Bruxelles, 6 febbraio 1992

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

RIGUARDANTE

MISURE SUPPLEMENTARI IN MERITO AL CONTROLLO UFFICIALE

DEI PRODOTTI ALIMENTARI

(presentata dalla Commissione)

NOTA ESPLICATIVA

La direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari stabilisce i principi generali da applicare nel controllo dei prodotti alimentari e prevede la possibilità di adottare in materia disposizioni specifiche. All'articolo 13, inserito nella direttiva su richiesta del Parlamento europeo, vengono suggeriti alcuni provvedimenti riguardanti la formazione di base e il perfezionamento degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari, le norme di qualità per i laboratori che partecipano ufficialmente ai controlli e l'istituzione di un servizio di controllo della Comunità che preveda anche lo scambio di informazioni sui controlli a livello comunitario. In tale articolo viene richiesto che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alla possibilità di attuare le suddette disposizioni, richiesta soddisfatta dalla Commissione mediante il documento COM (90) 392 def. del 13 settembre 1990. Da tale comunicazione, accolta in generale favorevolmente dagli Stati membri, risulta che per realizzare un sistema di scambio senza restrizioni tra gli Stati membri nel settore dei prodotti alimentari è indispensabile attuare ulteriori provvedimenti in questo campo. La presente proposta di direttiva è in gran parte la conseguenza di tale documento.

Articoli 1 e 2

Questi articoli definiscono il campo di applicazione della direttiva.

Articolo 3

Per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari vengono usati metodi estremamente diversi nei vari Stati membri, alcuni dei quali adottano un sistema centralizzato mentre altri applicano sistemi locali; in taluni paesi si sottolinea il ruolo consultivo dell'ispettore alimentare, mentre in altri si mette l'accento sul carattere poliziesco del loro compito.

In realtà, la funzione professionale di "ispettore alimentare" non è chiaramente definita all'interno della Comunità. In taluni Stati membri tale termine è utilizzato unicamente per persone che hanno seguito una formazione universitaria, mentre in altri la situazione è diversa.

Anche se non è necessario stabilire requisiti per la formazione degli ispettori alimentari finchè i sistemi nazionali di controllo sono così diversi e la funzione non è definita chiaramente, è tuttavia opportuno definire i settori nei quali il personale responsabile dei controlli ufficiali deve avere seguito una formazione ad un livello adeguato. Tra questi settori figurano: medicina, veterinaria, chimica, microbiologia, trasformazione dei prodotti alimentari, igiene alimentare, legislazione alimentare, ecc.

Articolo 4

Per eliminare gli ostacoli agli scambi e per evitare l'inutile ripetizione delle prove di laboratorio è indispensabile giungere al riconoscimento reciproco dei risultati di laboratorio ottenuti dagli organismi di controllo. Dato che tali risultati sono utilizzati non soltanto nei procedimenti giudiziari ma anche, nell'ambito del Sistema di allarme rapido, come base per eventuali provvedimenti comunitari, è opportuno, tanto dal punto di vista della sanità quanto da quello della sicurezza giuridica, prevedere requisiti obbligatori nel campo dell'affidabilità e dell'esattezza. Ciò significa che è necessario introdurre per i laboratori incaricati dalle autorità competenti dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari un sistema di norme standardizzate che garantisca la qualità delle prove eseguite.

La serie delle norme europee EN 45.000 costituisce un modello soddisfacente per le prove ripetitive di tali laboratori, ma dovrebbe essere completata da talune disposizioni basate sui principi della buona prassi di laboratorio dell'OCSE, al fine di verificare che le prove di laboratorio non ripetitive siano conformi alle Procedure operative standard ("Standard Operating Procedures").

Articolo 5

Per il riconoscimento reciproco dei risultati di laboratorio è indispensabile che i metodi di analisi siano, se possibile, convalidati completamente, ossia sottoposti ad una sperimentazione completa in collaborazione.

I criteri da seguire per la convalida sono indicati negli orientamenti esposti nell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio. Nel primo paragrafo di tale allegato si afferma che i metodi di analisi devono essere esaminati tenendo conto della specificità, del limite di rivelazione, della sensibilità, dell'esattezza, ecc.

Nella disposizione 1 (III) del suddetto allegato vengono specificati parametri quali la ripetibilità e la riproducibilità, sui quali si possono ottenere informazioni effettuando una sperimentazione completa in collaborazione.

Articolo 6

Per vari motivi si ritiene opportuno affidare ad un gruppo di funzionari della Comunità incarichi di controllo all'interno degli Stati membri, secondo modelli già in vigore in settori quali quello della pesca, delle carni fresche, degli ortofrutticoli e del vino, che si sono dimostrati efficaci ai fini della qualità e dell'igiene dei prodotti.

Tale gruppo avrebbe il compito di contribuire

- all'applicazione uniforme della legislazione comunitaria,

- alla soluzione dei problemi che potrebbero sorgere fra Stati membri a causa della libera circolazione delle derrate alimentari all'interno della Comunità.

Tali funzionari potrebbero inoltre contribuire a migliorare l'uniformità delle procedure di controllo degli Stati membri e ad ottimizzare l'utilizzazione del Sistema di allarme rapido ("Rapid Alert System") della Comunità, al fine di intervenire in modo più efficace in caso di calamità e di emergenza nel settore dei prodotti alimentari.

Articoli 7 e 8

Nel luglio del 1988 il Parlamento europeo ha adottato la relazione Stauffenberg (Doc. A2-248/87) sulla mutua assistenza giuridica ed amministrativa tra autorità e tribunali degli Stati membri in merito alle disposizioni giuridiche ed alle norme di qualità applicabili alle derrate alimentari. Nel dibattito in Parlamento la relazione è stata accolta favorevolmente dalla Commissione, che ha iniziato ad esaminare la necessità di aumentare tale forma di assistenza. Il presente articolo 7 traspone il parere della relazione sull'assistenza amministrativa a tutte le procedure di controllo in relazione alle disposizioni giuridiche ed alle norme di qualità ed a tutte le procedure applicabili in caso di trasgressione della legge nel settore dei prodotti alimentari.
L'articolo 8 prevede l'intervento della Commissione, su richiesta, in tale scambio di informazioni.

Articolo 10

Al fine di aumentare la fiducia nei prodotti alimentari provenienti da altri Stati membri, il presente articolo prevede la pubblicazione dei risultati del programma di controllo coordinato della Commissione.

Articolo 11

Le scadenze fissate in questo articolo tengono conto del tempo necessario per portare a termine le procedure legislative nei vari Stati membri.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE
MISURE SUPPLEMENTARI IN MERITO AL CONTROLLO UFFICIALE
DEI PRODOTTI ALIMENTARI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario adottare misure che facilitino il graduale completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che tale mercato riguarda un territorio senza frontiere interne, in cui è assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali;

considerando che il commercio dei prodotti alimentari occupa un posto di primaria importanza nel mercato interno;

considerando che è pertanto indispensabile che la direttiva 89/397/CEE del Consiglio (1) relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari venga applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri; che tale direttiva stabilisce i principi generali sul controllo ufficiale delle derrate alimentari;

considerando che è necessario adottare misure supplementari atte a migliorare le procedure di controllo in vigore all'interno della Comunità;

considerando che gli Stati membri dovrebbero svolgere le azioni necessarie ad assicurare che il personale degli organi competenti abbia un'adeguata preparazione tecnica ed amministrativa;

---

(1) G.U. L 186 del 30.6.1989, pag. 23

considerando che per garantire la qualità dei risultati delle prove è necessario introdurre un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari; che tale sistema dovrebbe essere basato su norme generalmente approvate e standardizzate; che inoltre è indispensabile che tali laboratori impieghino, se possibile, metodi di analisi convalidati;

considerando che lo sviluppo del commercio dei prodotti alimentari tra gli Stati membri richiede una collaborazione più stretta tra le autorità incaricate del controllo delle derrate alimentari;

considerando che è necessario stabilire regole generali per i funzionari della Commissione incaricati del controllo dei prodotti alimentari in collaborazione con funzionari specializzati degli Stati membri, al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni legislative in materia di derrate alimentari;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni in base alle quali le autorità nazionali e la Commissione siano tenute a fornirsi assistenza reciproca sul piano amministrativo nell'intento di garantire la corretta applicazione delle disposizioni giuridiche sui prodotti alimentari, in particolare ricorrendo ad azioni preventive e denunciando infrazioni constatate o presunte irregolarità;

considerando che, data la loro natura, le informazioni scambiate ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere coperte da requisiti di confidenzialità commerciale o professionale;

considerando che i risultati dell'attuazione del programma coordinato della Commissione relativo al controllo dei prodotti alimentari dovrebbero essere pubblicati;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva completa la direttiva 89/397/CEE del Consiglio.
2. L'applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

Articolo 2

La presente direttiva

1) assicura che la formazione degli agenti preposti al controllo dei prodotti alimentari garantisca loro adeguate competenze tecniche ed amministrative;

2) prevede un sistema di norme di qualità generalmente approvate per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari e, se possibile, l'impiego di metodi di analisi convalidati da parte dei suddetti laboratori;

3) prevede una serie di disposizioni relative alla collaborazione tra i funzionari della Commissione e le autorità competenti degli Stati membri in merito ai controlli dei prodotti alimentari;

4) stabilisce alcune regole per creare un sistema amministrativo di assistenza reciproca tra Stati membri;

5) prevede la diffusione di relazioni annue sull'attuazione di un programma coordinato in merito al controllo dei prodotti alimentari all'interno della Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato, in particolare in settori quali chimica, medicina, veterinaria, microbiologia, igiene alimentare, trasformazione dei prodotti alimentari e legislazione, affinchè i controlli di cui all'articolo 5 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio possano essere effettuati in condizioni adeguate.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che i laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE siano conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova, stabiliti dalla norma europea EN 45001 e dalle Procedure operative standard ("Standard Operating Procedures"), e siano sottoposti a verifiche casuali della loro conformità da parte del personale responsabile dei controlli di qualità, secondo i principi OCSE N° 2 e 7 che disciplinano la buona prassi di laboratorio. (2)

2. Per valutare i laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE gli Stati membri:

a) applicano i criteri stabiliti dalla norma europea EN 45002,
b) richiedono l'impiego di sistemi di verifica dell'idoneità.
Si considera che i laboratori conformi ai criteri di valutazione soddisfino i criteri esposti nel primo paragrafo.
I laboratori che non soddisfano i criteri di valutazione non sono autorizzati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio.

3) Gli Stati membri riconoscono gli enti responsabili della valutazione dei laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio. Tali enti devono soddisfare i criteri generali stabiliti a tale riguardo dalla norma europea EN 45003.

Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che i metodi di analisi impiegati dai laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio soddisfino, se possibile, le disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio (3) del 23 dicembre 1985 concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

---

(2) Capitolo 2 dell'allegato II della decisione del Consiglio per la Cooperazione e lo sviluppo economico del 12 maggio 1981 riguardante il riconoscimento reciproco dei dati al fini della valutazione delle sostanze chimiche, C (81)30(Def.)

(3) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50

Articolo 6

La Commissione nomina taluni funzionari con l'incarico specifico di collaborare con le autorità competenti degli Stati membri per il controllo dei prodotti alimentari. La Commissione assicura che tali funzionari possiedano le competenze tecniche e l'esperienza necessaria ad effettuare i suddetti controlli.

2. La Commissione ha il diritto di richiedere che le autorità competenti degli Stati membri effettuino i controlli in congiunzione con i suoi funzionari specializzati.

3. Nell'adempimento dei loro compiti, i funzionari specializzati della Commissione hanno il diritto di effettuare le operazioni previste all'articolo 5 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio relativa al controllo dei prodotti alimentari.

Per partecipare ai controlli di cui al paragrafo 2, i funzionari specializzati della Commissione devono presentare un'autorizzazione scritta che specifichi la loro identità e il loro statuto.

4. Gli Stati membri nei quali sono in corso controlli da parte di funzionari specializzati della Commissione, hanno il dovere di fornire tutta l'assistenza necessaria al corretto svolgimento di tali lavori.

5. Al termine di ciascuna operazione di controllo di cui al precedente paragrafo 2, la Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri interessati una relazione sul lavoro svolto dai propri funzionari specializzati, in cui vengono esposti i problemi incontrati o le infrazioni constatate.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri sono vincolate da un sistema di mutua assistenza amministrativa in tutte le procedure di controllo in relazione alle disposizioni giuridiche ed alle norme di qualità applicabili ai prodotti alimentari nonchè in tutte le procedure applicabili in caso di trasgressione della legge nel settore dei prodotti alimentari.

2. Le autorità competenti interessate sono tenute, su richiesta, a fornire all'autorità richiedente tutte le informazioni necessarie a quest'ultima per garantire la conformità alle disposizioni giuridiche e alle norme di qualità applicabili ai prodotti alimentari nell'ambito della propria giurisdizione.

Per ottenere le informazioni richieste, l'autorità a cui è stata richiesta assistenza o l'autorità a cui essa ha affidato tale compito, deve agire come se stesse assolvendo le proprie attribuzioni o come se fosse incaricata da un'altra autorità del proprio paese.

3. L'autorità a cui è stata richiesta assistenza è tenuta a fornire all'autorità richiedente tutte le prove ed i documenti, o copie autenticate di essi, in suo possesso o acquisiti conformemente al paragrafo 2, che possano facilitare all'autorità richiedente lo svolgimento delle procedure citate nella richiesta.

4. Le informazioni e i documenti forniti in conformità dei paragrafi 2 e 3 sono trasmessi immediatamente tramite il canale più appropriato a ciascun caso.

Articolo 8

Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a fornire alla Commissione, su richiesta, le informazioni, le prove e i documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Articolo 9

1. Le informazioni fornite in ottemperanza alle disposizioni della presente direttiva sono confidenziali, qualunque sia la loro forma. Esse sono coperte dal segreto professionale o commerciale e sono protette dal diritto nazionale degli Stati membri riceventi in materia di informazioni dello stesso tipo e dalle disposizioni analoghe in vigore a livello comunitario.

Tali informazioni non possono, in particolare, essere comunicate a persone che non siano obbligate a conoscerle a scopo di lavoro, negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie. Esse non possono inoltre essere impiegate a scopi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, a meno che l'autorità che le fornisce accordi il proprio consenso in modo esplicito in proposito e che la comunicazione o l'utilizzazione di tali informazioni non sia vietata dalla legislazione in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le riceve.

2. La presente direttiva non preclude l'impiego delle informazioni ottenute conformemente alle proprie disposizioni in caso di procedura o processo penale per inadempienza ai requisiti sui prodotti alimentari.

3. I risultati ottenuti dai funzionari specializzati della Commissione o dalle autorità competenti di uno Stato membro in adempienza alla presente direttiva possono essere invocati dalle autorità competenti degli altri Stati membri o dalla Commissione.

In tal caso il loro valore non risulta diminuito dal fatto che non provengono dallo Stato membro interessato.

Articolo 10

Ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un capitolo distinto sull'esecuzione del programma coordinato con il contributo di ciascun Stato membro, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, terzo capoverso della direttiva 89/397/CEE del Consiglio.

Articolo 11

Entro un termine di .....gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO

Impatto della proposta sulle imprese ed in particolare sulle PMI

Titolo della proposta

Progetto di proposta di direttiva del Consiglio riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Numero di riferimento del documento

Impatto della proposta

Tale proposta, intesa a migliorare il controllo ufficiale delle derrate alimentari, prevede talune disposizioni applicabili agli ispettorati nazionali e non alle imprese controllate.

La proposta non ha pertanto alcun impatto diretto sulle PMI.

SCHEDA FINANZIARIA

PARTE 1 : INCIDENZA FINANZIARIA

1. Titolo dell'azione
Servizio di ispezione della Comunità.

2. Linea di bilancio

A-11 Personale in attività

B-8.530 Realizzazione del mercato interno. Spese di sostegno.

3. Base giuridica

Articolo 100A del trattato CEE.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivi specifici

I funzionari della Comunità incaricati dell'ispezione, ai sensi della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, dovranno svolgere principalmente funzioni di auditing, al fine di favorire l'applicazione conforme del diritto comunitario e la soluzione dei problemi che possono sorgere fra gli Stati membri a causa della libera circolazione delle derrate alimentari all'interno della Comunità.

4.2 Durata: indeterminata.

4.3 Soggetti interessati dall'azione

direttamente: organismi di controllo degli Stati membri.

indirettamente: operatori economici del settore dei prodotti alimentari.

5. Classificazione della spesa

5.1 SNO

5.2 SND in quanto si tratta principalmente di spese di personale.

5.3 Privo di oggetto.

6. Tipo di spesa

6.4 Statutaria o contrattuale

6.5 No

6.6 No

7. Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento (parte B del bilancio)

7.1 Modalità di calcolo
Sulla base delle tariffe in vigore alla Commissione per il personale esterno e per l'acquisto di materiale informatico.

7.2 Quota dell'azione finanziata con minibilancio
Può arrivare fino al 100% se risulta impossibile assumere personale fisso.

7.3 Programmazione indicativa (stanziamenti d'impegno)
1992 con assunzione prevista di 5 persone esterne =
3 ausiliari A
1 ausiliare B
1 ausiliare C.

Impegni	Pagamenti
in ECU	in ECU
284.000	284.000

8. Privo di oggetto.

PARTE 2 : SPESE AMMINISTRATIVE

1. SI 15 funzionari A
2 funzionari B
3 funzionari C

Tale valutazione del personale necessario si basa sulle considerazioni seguenti. Per le missioni di auditing dei sistemi di controllo nazionali sono necessari due funzionari, uno appartenente allo Stato membro controllato con una conoscenza di base delle autorità del proprio paese e l'altro di nazionalità diversa, al fine di assicurare totale imparzialità. Per le missioni intese a dirimere eventuali controversie tra due Stati membri, sono necessari tre funzionari, due dei quali possiedano un'adeguata conoscenza dei sistemi dei relativi Stati membri e il terzo funga da mediatore imparziale.
Le missioni vere e proprie avranno una durata di due settimane, mentre il tempo necessario per la preparazione e la stesura della relazione sarà di due mesi.

Analoghi metodi di lavoro sono già applicati dagli altri servizi d'ispezione della Commissione, che hanno a disposizione 15-20 ispettori.

L'assunzione di tali funzionari avverrà in modo graduale: 5 nel 1992, 5 nel 1993 e altri 5 nel 1994.

Il fabbisogno di personale verrà soddisfatto mediante mutamenti interni o nel quadro della procedura di bilancio annuale.

2. Nel caso di funzionari statutari, i costi devono essere valutati dalla DG IX.

Se si tratta di personale esterno, sono applicate le tariffe in vigore alla Commissione.

PARTE 3 : ANALISI DEL RAPPORTO COSTO-EFFICACIA

1. Obiettivi e conformità alla programmazione finanziaria

1.1 Per la realizzazione del mercato interno nel settore alimentare è indispensabile che i controlli siano equivalenti in modo da essere riconosciuti da ciascun Stato membro.
Benchè gli Stati membri continuino ad essere responsabili in materia di controllo, la Commissione deve svolgere un ruolo chiave in questo campo, in particolare deve verificare che le ispezioni siano di elevata qualità, mettere in contatto servizi di controllo di Stati membri diversi ed eventualmente fungere da mediatore in caso di controversia

1.2 SI.

1.3 L'obiettivo di tale azione rientra, in primo luogo, nel quadro del completamento del mercato interno e più in generale nel quadro di un'applicazione uniforme del diritto comunitario.

2. Motivazione dell'azione

Obiettivi analoghi potrebbero essere raggiunti istituendo una "Agenzia per i prodotti alimentari"; tale proposta tuttavia non è stata accolta in quanto non è auspicabile dal punto di vista politico creare troppi organismi di questo tipo. Inoltre, per quanto sia difficile calcolare esattamente i costi che comporterebbe l'istituzione di una nuova agenzia, è certo che sarebbero necessari stanziamenti ben superiori a quelli richiesti per l'assunzione di una quindicina di funzionari.

Infine, dato che a tali funzionari saranno affidate mansioni di auditing, è opportuno assicurare che queste persone siano del tutto indipendenti dagli Stati membri.

D'altronde esistono modelli analoghi già in vigore in altri settori alimentari, tra cui quello della pesca, delle carni fresche, ecc..

3. Seguito e valutazione dell'azione

3.1 - Relazioni di auditing.
- Vertenze tra Stati membri risolte.

3.2 Verrà elaborato un programma di lavoro all'inizio di ogni anno, al termine del quale verrà presentata una relazione di valutazione, in base alla quale sarà elaborato il programma di lavoro dell'anno successivo.

3.3 L'incertezza riguarda in primo luogo la possibilità di assumere il personale necessario ed in secondo luogo il grado di collaborazione degli organismi nazionali di controllo.

ISSN 0254-1505

COM(91) 526 def.

DOCUMENTI

IT **10**

N. di catalogo : CB-CO-91-594-IT-C

ISBN 92-77-78964-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo